

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 20939 Anno 2021**

**Presidente: LAPALORCIA GRAZIA**

**Relatore: ROSI ELISABETTA**

**Data Udiienza: 27/01/2021**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

D'ANGELO ANGELO nato a NAPOLI il 04/08/1960

avverso l'ordinanza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

lette le conclusioni del P.G. dott. ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2020, la Corte di appello di Roma, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione o annullamento dell'ingiunzione a demolire del 7 marzo 2017, presentata da D'Angelo Angelo, di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello il 17 settembre 1998, divenuta irrevocabile l'11 giugno 1999, avente ad oggetto abuso edilizio relativo ad ampliamento di manufatto di mq 42 circa, ubicato nel comune di Fondi, all'esito della verifica disposta in merito al procedimento instaurato innanzi al TAR avverso il rigetto della domanda di condono edilizio, che ha acclarato che tale ricorso è stato dichiarato perento.

2. Il Sig. D'Angelo Angelo, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, deducendo:

1) *Error in iudicando*, per violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per errata applicazione della legge penale in ordine al principio del ne bis in idem, non avendo il P.G. precedente considerato che il procedimento di esecuzione aveva avuto inizio con l'adozione dell'ingiunzione n. 404 del 1999, ingiunzione che era stata sospesa dalla Corte di appello di Roma con ordinanza n 96/02 in data 25 gennaio 2006;

2) *Error in iudicando*, per insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove e conseguente nullità dell'ordinanza ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge penale avuto riguardo alla pendenza dei procedimenti amministrativi presso il comune di Fondi;

3) *Error in iudicando*, per insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove acquisite e conseguente nullità dell'ordinanza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge in ordine alla mancata valutazione degli esiti dell'accertamento tecnico che ha accertato che l'immobile esistente è diverso da quello oggetto della sentenza di condanna irrevocabile, essendo stato tale manufatto trasformato radicalmente.

3. In data 10 gennaio 2021 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' principio consolidato che rientra nell'ambito delle funzioni assegnate al giudice dell'esecuzione, investito della questione, operare un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di condono ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (cfr. Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 9145/16 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763).

1.1. Infatti il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell'integrazione della fattispecie penale (si vedano, tra le molte, Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, P.M. in proc. Tantillo, Rv. 234469, contenente dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema; Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sorini, Rv. 256971). Tale potere-dovere del giudice di valutazione dell'atto abilitativo deve avere ad oggetto anche eventuali provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità o meno del provvedimento, alla quale consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato, in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (cfr., *ex multis*, Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017, Menga e altri, Rv. 273218).

1.2. Quindi, in sede esecutiva, la demolizione può essere sospesa o revocata quando risulta "assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria" (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 04/04/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135-01).

2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha affermato l'insussistenza delle condizioni per revocare o sospendere l'ordine di demolizione per il mancato ottenimento del provvedimento di condono o di concessione in sanatoria, dopo avere accertato che il contenzioso attivato dal ricorrente presso i competenti organi della giustizia via amministrativa era stato abbandonato, essendo stato dichiarato perento con decreto TAR Lazio depositato il 10 gennaio

2013). Questa valutazione, del tutto corretta e rispettosa dei principi sopra menzionati, rende evidente l'assoluta manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

3. Inoltre il provvedimento impugnato non risulta affatto violare un asserito principio del *ne bis in idem*, avuto riguardo all'ordinanza di sospensione emessa dalla Corte di appello di Roma il 25 gennaio 2006, sulla base della pendenza (a quell'epoca) di un procedimento di condono del manufatto e dell'esistenza di decreto cautelare provvisorio del TAR Lazio, favorevole al D'Angelo, in merito all'ordine di demolizione del medesimo manufatto emesso in precedenza dal Comune di Fondi.

E' ben vero, infatti, che il principio della preclusione processuale (divieto del "*ne bis in idem*") trova applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione anche in sede esecutiva, ma esso concerne provvedimenti conclusivi dell'incidente di esecuzione proposto, per cui è stato affermato che non è consentito proporre nuovo incidente di esecuzione sulla stessa richiesta già respinta con provvedimento definitivo (cfr. Sez. 1, n. 5613/94 del 21/12/1993, Lo Casto, Rv. 196544). Nel caso all'esame, invece, l'eccezione viene formulata in relazione ad una precedente ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ossia di un provvedimento che si caratterizza per la sua connessione con la situazione concreta della procedura attivata con l'incidente di esecuzione, ossia *rebus sic stantibus*, tanto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale provvedimento ha natura ordinatoria, essendo meramente interlocutorio e transitorio, e, come tale, non è suscettibile di impugnazione (in tal senso, Sez. 1, n. 25050 del 02/04/2012, P.M. in proc. Ben Salem, Rv. 253023 - 01). Pertanto il primo motivo di ricorso dedotto risulta manifestamente infondato.

4. Per quanto attiene poi al terzo motivo di ricorso, risulta evidente ~~po~~ la correttezza di quanto affermato nel provvedimento che qui si impugna. Di fatti l'asserita sostanziale trasformazione del manufatto abusivo, come accertato nella sentenza definitiva in esecuzione, e la sua successiva inclusione nell'ambito di una più ampia lottizzazione abusiva, e quindi tra le diverse opere che sono oggetto dell'ordinanza del Comune di Fondi n. 265 del 28/12/2010, sulle quali vertono contenziosi - come del resto precisato anche dal C.T. incaricato dal giudice dell'esecuzione -, non incide sulla disposta demolizione, rimanendo impregiudicata, nella fase esecutiva propriamente detta, la verifica della diversità fisica o meno delle opere esistenti, rispetto all'immobile di 42 mq circa, oggetto della sentenza di condanna definitiva. La censura proposta vuole, nella sostanza, sollecitare questa Corte di legittimità ad una valutazione sulla

h

CR

ipotizzata diversità dell'immobile, valutazione che, attenendo a questioni di mero fatto, è inammissibile nella presente sede.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021

Il consigliere estensore

Il Presidente